

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI ACQUA
DEI PUBBLICI ACQUEDOTTI**

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N° 7 DEL 23-2-2000

PARTE PRIMA

ART. 1 *GESTIONE*

Gli acquedotti sono di proprietà del Comune di Castronovo di Sicilia che li esercisce direttamente in economia e fornisce l'acqua a chi ne fa domanda, secondo le norme e le prescrizioni del seguente regolamento, per le utenze che ricadono nel territorio comunale.

ART. 2 *DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI SERVIZI TECNICI*

La direzione e sorveglianza degli acquedotti è affidata al personale tecnico del Comune, il quale dovrà avere sempre libero accesso nei locali e nei terreni in cui si trovano collocate le condutture di acqua potabile ed i contatori installati dal Comune (anche se di proprietà privata), per tutte le ispezioni, verifiche e controlli che si riterranno necessarie.

ART. 3 *MODIFICHE*

Le condizioni tutte del presente Regolamento potranno essere modificate in qualsiasi momento dall'amministrazione comunale a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, salvo eventuali prescrizioni da parte dell'organo di controllo preposto.

L'utente che non volesse accettare tali modifiche potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto di fornitura, fermo restando l'obbligo di saldare le eventuali pendenze ed avendo diritto al rimborso del deposito cauzionale di cui al successivo art. 9.

ART. 4 *CONTROVERSIE*

Per qualsiasi controversia si riconosce competente, per patto espresso, l'autorità giudiziaria competente e gli utenti, agli effetti del presente regolamento, dovranno eleggere domicilio legale presso la Casa Comunale.

ART. 5
FIRMA DEL CONTRATTO

Con la firma del contratto per la concessione di acqua potabile resta implicitamente inteso che l'utente ha preso visione del presente Regolamento, accettandolo integralmente, e delle annesse tariffe.

ART. 6
CONCESSIONARIO

Le forniture, saranno di norma, concesse direttamente ai proprietari di immobili, agli inquilini, i quali però dovranno presentare, all'atto della stipula del contratto, autorizzazione del proprietario, nonché da altre persone aventi diritto d'uso dell'immobile ed inoltre ai costituiti o costituendi condomini.

ART. 7
SERVITU'

Se per servire l'utente, si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, e comunque non comunali, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno da attraversare per la costituenda servitù di acquedotto.

ART. 8
SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà somministrata sia agli stabili del centro urbano che a quelli siti fuori dal centro urbano, nei limiti delle possibilità di prelievo dagli acquedotti Comunali.

PARTE SECONDA

ART. 9

DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione sarà redatta su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale, ed in essa verranno indicati l'uso al quale l'acqua dovrà servire, l'ubicazione esatta dell'immobile e la documentazione attestante il diritto all'utenza in conformità all'art. 6 del presente Regolamento.

All'atto della domanda il concessionario dovrà effettuare alla Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale infruttifero pari a lire 100.000 per tutte le utenze di cui al punto n. 2 del successivo art. 12 a garanzia della concessione. Tale deposito sarà rimborsato, dietro presentazione della ricevuta di versamento, qualora venga negata la concessione, ovvero alla fine della concessione stessa, sempre che l'utente abbia soddisfatto tutti gli obblighi verso l'Amministrazione Comunale; in caso contrario sarà trattenuto il deposito cauzionale e si attiveranno tutte le procedure di Legge per il recupero delle somme dovute.

L'accoglimento o meno dell'istanza è subordinato al parere vincolante dell'U.T.C. il quale, in caso di non accoglimento, deve ampiamente motivarlo.

ART. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

Ogni concessione ha durata indeterminata salvo disdetta da una delle parti contraenti da formalizzare mediante comunicazione scritta.

La cessazione del contratto avviene dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della disdetta o dalla data di interruzione del servizio se precedente.

Il contratto può essere stipulato in qualsiasi periodo dell'anno e decorre dallo stesso giorno in cui viene attivata l'erogazione.

Quando condizioni particolari o di precario funzionamento del pubblico acquedotto, o periodi di magre eccezionali e gravi lo richiedono, l'Amministrazione Comunale si riserva ampio diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua ai concessionari, senza che per tale fatto spettino indennizzi di sorta ai concessionari stessi; solo nel caso di gravi omissioni da parte dell'Amministrazione Comunale, e comunque per interruzioni superiori a 30 giorni, il dovuto sarà proporzionalmente decurtato.

ART. 11
DELLE CONCESSIONI

L'acqua, di massima, è concessa per uso potabile ed igienico: per le abitazioni, per i locali di pubblico esercizio e per tutte le attività di cui la legge ne prevede l'utilizzazione.

In quest'ultimo caso, la concessione è subordinata alla disponibilità di acqua ed alla possibilità di erogazione della stessa e può essere revocata in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale per giustificati motivi, senza che ciò possa dar luogo a richieste di danno o altra rivalsa da parte dell'utente.

ART. 12
TIPO DI CONCESSIONE

Le concessioni si dividono in:

- 1) Concessioni pubbliche;
- 2) Concessioni private.

Le concessioni di cui al punto 1 del presente articolo comprendono:

- a) Fontane Pubbliche;
- b) Vasche;
- c) Impianti antincendio (posti su suolo pubblico);
- d) Lavaggio fognature e pulizia stradale;
- e) Irrigazione giardini pubblici;
- f) Bevai;
- g) Edifici Comunali;
- h) Impianti sportivi;
- i) Alimentazione servizio autobotte.

Le concessioni di cui al punto 2 del presente articolo comprendono:

- a) Uso domestico;
- b) Uso commerciale;
- c) Uso industriale;
- d) Uso agricolo.

Le forniture di cui al punto 2, lettere b), c), d), (concessioni private) saranno concesse unicamente al titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente e regolate di volta in volta da specifiche condizioni contrattuali.

L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere anche forniture temporanee.

I contratti di natura temporanea si intendono rescissi a scadenza, stabilita preventivamente al momento della stipula del contratto, fermo restando tutti gli oneri di cui all'art. 9 comma 2.

I contratti di natura temporanea possono essere rinnovati a fronte di giustificati motivi.

ART. 13 *FORNITURA DELL'ACQUA*

La fornitura dell'acqua potabile per uso domestico di cui al punto 2, lettera a), art. 12 può essere concessa alle figure di cui al precedente art. 6.

Negli edifici condominiali di nuova costruzione gli impianti devono essere autonomi; negli edifici esistenti, dove coesistono più unità abitative funzionalmente autonome servite dalla stessa utenza si deve richiedere la modifica dell'impianto; qualora ciò non fosse possibile per ragioni tecniche o per l'eccessiva onerosità dell'intervento, connesse alla conformazione dell'impianto stesso, dopo accertamento da parte dell'Ufficio competente e previa stesura del correlativo verbale, si procederà ad assimilare l'utenza a quella per singola unità abitativa qualunque sia il numero dei nuclei familiari serviti. La risoluzione di eventuali controversie in merito è demandato alla Giunta Comunale.

nel caso in cui lo stabile sia composto da più unità abitative costituite in condominio, i condomini potranno richiedere una utenza condominiale. In tal caso, oltre ai contatori delle singole unità abitative, verrà sistemato un contatore per i servizi condominiali.

PARTE TERZA

ART. 14 *TRAPASSO DI PROPRIETA' O USO DELLO STABILE*

Il trapasso di proprietà o uso dell'immobile, per qualsiasi motivo, non risolve la concessione fino a quando l'utente già concessionario non avrà fatto pervenire all'Amministrazione Comunale disdetta scritta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del presente regolamento e non avrà soddisfatto ogni eventuale debito sia per il consumo d'acqua o altro a lui imputabile.

Fino a tale adempimento il firmatario della concessione in atto rimane sempre responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il subentrante dovrà fare richiesta così come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 15
VOLTURE

E' consentita la voltura dell'intestazione della concessione solo ed esclusivamente tra coniugi e consanguinei fino al terzo grado previa autorizzazione del concessionario. In caso di decesso del concessionario l'erede e/o gli eredi hanno titolo per la voltura della concessione.

Per ottenere la voltura l'interessato dovrà presentare domanda scritta con espressa dichiarazione di assunzione di tutti gli eventuali debiti ed oneri a carico del precedente intestatario della concessione.

La richiesta di voltura esonera il richiedente dal pagamento delle spese di cui al precedente art. 9 del presente regolamento ed impedisce all'ex concessionario di fare richiesta di rimborso del deposito cauzionale.

ART. 16
CESSAZIONE UTENZE PRIVATE LETTERE c), b), d), PUNTO 2 ART. 12

In caso di cessazione di attività imprenditoriale di cui alle lettere b), c), d), del punto 2 dell'art. 12 la rescissione della concessione avviene con le stesse modalità previste per le utenze di tipo domestico.

In caso di cessazione di attività al concessionario è fatto obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale la data di cessazione della stessa e richiedere contestualmente la rescissione della concessione o la conversione della stessa in utenza per uso domestico.

ART. 17
ALLACCIAMENTI ABUSIVI

E' fatto assoluto divieto di allacciarsi abusivamente alla rete idrica Comunale.

I trasgressori sono punibili con una ammenda da lire 300.000 (trecentomila) a lire 500.000 (cinquecentomila) a giudizio dell'Amministrazione Comunale e sempre che il fatto non costituisce reato.

E' fatto altresì assoluto divieto ad ogni utente di concedere a chicchessia, allacciamento al proprio impianto idrico, anche a titolo gratuito.

I trasgressori sono punibili con una ammenda da lire 150.000 (centocinquantamila) a lire 300.000 (trecentomila) a giudizio dell'Amministrazione Comunale e sempre che il fatto non costituisce reato.

ART. 18
UTENZE PUBBLICHE

Le utenze di cui all'art. 12, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), sono gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale e non sono soggette a concessione, devono comunque essere muniti di contatore, la cui lettura deve essere fatta contestualmente a tutte le altre utenze.

PARTE QUARTA

ART. 19
STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale dopo aver provveduto all'istruzione della pratica inviterà il concessionario alla stipula del contratto, il quale sarà stipulato in osservanza alle norme del presente Regolamento.

Con la stipula del contratto i concessionari assumono i seguenti obblighi:

1. di non erogare, né permettere che venga erogata acqua in qualunque misura a favore di stabili non specificati nella concessione;
2. di permettere e facilitare in ogni tempo, al personale del servizio idrico l'accesso ai locali per le operazioni di verifica, controllo ed ispezione agli apparecchi e condutture di distribuzione dell'acqua;
3. di pagare i corrispettivi fissati per la concessione secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale ed ai sensi del presente regolamento.

ART. 20
PRESA E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di determinare il luogo di presa e l'ubicazione del contatore e l'origine di ogni presa.

La condotta dai punti di diramazione fino al contatore, sarà eseguita dai privati previa apposita autorizzazione e sotto la sorveglianza dell'U.T.C..

Le spese per la realizzazione della condotta dal punto di diramazione fino al contatore saranno a totale carico dell'utente.

L'appresamento al punto di diramazione ed il collocamento del contatore, saranno invece eseguite dal personale del servizio idrico a cui il concessionario dovrà fornire tutto il materiale occorrente tranne il contatore che sarà fornito a cura e spese dell'Amm.ne Comunale.

ART. 21
UBICAZIONE E POSA IN OPERA DEL CONTATORE

Il contatore sarà posto di regola presso l'ingresso del tubo adduttore dell'acqua nella proprietà privata o nel punto riconosciuto più adatto.

I contatori saranno sigillati a cura del Comune.

In nessun caso potranno essere manomessi i contatori, né il loro suggello, sotto pena della multa da lire 200.000 (duecentomila) a lire 400.000 (quattrocentomila) a discrezione dell'Amministrazione Comunale, oltre il risarcimento dei danni eventuali e le penalità di legge.

La costruzione eventuale della nicchia per il contatore sarà a totale carico del concessionario che dovrà realizzarla conformemente alle indicazioni impartite dall'U.T.C..

ART. 22
PRESA D'ACQUA E TUBAZIONI

La conduttura, esterna ed interna, oltre il punto di presa dovrà essere realizzata a cura e spese del concessionario; l'Amministrazione Comunale prima di immettervi l'acqua potrà farla verificare dall'U.T.C. ed avrà inoltre il diritto di fare replicare la verifica dai suoi agenti, nei casi in cui dimostri la necessità, nonché di dettare le norme per la costruzione dell'impianto secondo la legislazione vigente in materia.

Subito dopo l'apparecchio di misurazione, l'utente dovrà porre un rubinetto di arresto con relativo scarico ed il diametro della tubazione susseguente dovrà essere non inferiore a quella di arrivo al misuratore.

I tubi delle condotte devono essere posti, per quanto è possibile, in aree non edificabili e a una profondità sufficiente in modo da proteggerli dal gelo.

Tutte le tubazioni sia interne che esterne e le diramazioni devono essere sufficientemente protette.

ART. 23
DANNI A TERZI E RESPONSABILITA'

Gli utenti sono sempre ed esclusivamente responsabili verso terzi, di ogni eventuale danno cui possa dar luogo la collocazione e l'esercizio dei loro impianti.

In caso di avvenuto danno al servizio pubblico, il ripristino può essere direttamente eseguito dal concessionario, sotto sorveglianza dell'U.T.C. o in mancanza provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese all'utente, che dovranno essere analiticamente descritte.

ART. 24
NORME IGIENICHE

- a) Sono proibiti, in linea di massima, i serbatoi interni ad uso alimentare e domestico;
- b) Le condotte adduttrici dell'acqua non dovranno avere alcun collegamento, né comunicazioni indirette, con altre condutture d'acqua, anche se potabile e tanto meno con condutture di scarico;
- c) Ogni derivazione interna ed ogni rubinetto dovranno essere facilmente controllabili e deve provvedersi a che risulti assolutamente impossibile che l'acqua di eventuali serbatoi, depositi, bacini e tinozze, anche nel caso di temporanee depressioni nella rete idrica urbana, possa tornare indietro nei tubi adduttori ed nel sistema della tubazione;
- d) Le caldaie a vapore, gli impianti di riscaldamento, gli elevatori idraulici, le pompe a getto d'acqua ed i motori, non potranno avere attacco diretto con i tubi della condotta;
- e) In modo particolare è assolutamente vietato unire i tubi dell'acqua direttamente ai sifoni di scarico, i tubi stessi dovranno sempre far capo ad un recipiente di scarico automatico o a mano;

Nel caso di infrazioni ad una qualsiasi delle norme sopra citate, l'utente, senza pregiudizio per ulteriori sanzioni di Legge, sarà tenuto al pagamento di ammenda da £. 150.000 a £. 300.000 secondo il giudizio dell'Amministrazione Comunale.

PARTE QUINTA

ART. 25
CONTATORI

I contatori saranno forniti dall'Amministrazione Comunale e sarà fatta pagare una quota per nolo e riparazione.

Detta quota sarà soggetta, come il prezzo dell'acqua, a variazioni che eventualmente interverranno in dipendenza di variati costi.

L'Amministrazione Comunale rimane sempre proprietaria degli apparecchi di misura, mentre è a carico dell'utente la custodia dell'apparecchio e le spese di manutenzione relative, escluso la sola riparazione del contatore

ART. 26
VERBALE DI PIOMBATURA

Prima di porre in esercizio una presa di acqua, verrà fatta regolare consegna all'utente dell'impianto eseguito e regolarmente piombato.

La consegna risulterà da apposito verbale firmato dall'utente stesso e da un agente delegato dall'Amministrazione Comunale.

Dal verbale risulterà lo stato dell'impianto e la lettura iniziale del contatore.

ART. 27
CONTROLLO EROGAZIONE

La quantità di acqua derivata dal tubo stradale con apposita presa e conduttura viene somministrata, salvo eccezione, mediante contatore.

In caso di guasto del contatore il consumo sarà contabilizzato in base alla media dei consumi dei due semestri precedenti.

Qualora il guasto del contatore si verificasse entro il primo anno dopo la stipula del contratto, il presumibile consumo sarà contabilizzato sulla base della media dei consumi verificatisi nei due successivi semestri e sarà addebitato sul ruolo suppletivo.

ART. 28
LETTURA E VERIFICA CONTATORE

Le letture dei contatori saranno rilevate semestralmente, dagli agenti comunali alla presenza del proprietario o dell'inquilino ovvero di altra persona domiciliata nello stabile, al quale verrà rilasciata copia dell'attestazione dell'avvenuta lettura, sottoscritta dall'agente e recante la data e il numero dei metri cubi rilevati. Nel caso in cui il proprietario o l'inquilino o chi per loro risulteranno irreperibili, la stesa verrà lasciata nell'apposita buca delle lettere.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di far visitare dai suoi Agenti sia gli apparecchi di misura che gli impianti, in qualunque momento e giorno nelle ore diurne tra le 8,00 e le 18,00.

Il rifiuto a fare eseguire le verifiche e le letture dei contatori darà diritto all'Amministrazione Comunale di sospendere l'erogazione dell'acqua rimanendo all'utente l'obbligo del pagamento del canone senza diritto ad alcun rimborso per danni eventualmente sofferti.

La constatazione di rifiuto dovrà essere verbalizzata dall'agente dell'Amministrazione Comunale.

L'utente ha l'obbligo di inserire a verbale le ragioni del suo rifiuto e le sue eventuali deduzioni, apponendo la firma sul verbale medesimo.

ART. 29
VERIFICA CONTATORE

- a) L'utente ha sempre il diritto di richiedere che sia verificato dagli agenti dell'Amministrazione l'esattezza delle registrazioni del contatore;
- b) per tale verifica l'utente è tenuto al deposito della somma di £. 30.000;
- c) il contatore viene verificato in presenza dell'utente nel giorno ed ora concordata tra le parti;
- d) nel caso di accertato guasto o difetto del contatore, l'Amministrazione Comunale procederà, oltre al rimborso delle 30.000 lire depositate ai sensi della lettera b) del presente articolo, a proprie spese alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, ben inteso qualora il guasto non risulti provocato da manomissioni o incuria dell'utente, e salvo restando in quest'ultimo caso le eventuali maggiori responsabilità civili e penali e la rivalsa dei danni.

ART. 30
REGIME DI DISTRIBUZIONE

L'Amministrazione Comunale ha il diritto, in ogni tempo, e sempre che lo creda opportuno per la riscontrata necessità di mantenere il regime della distribuzione, di applicare alla presa un diaframma o altro apparecchio atto a limitare la portata della diramazione al limite contrattato.

ART. 31
INFRAZIONI

Nei casi d'inadempienza alle norme del presente Regolamento, come pure nei casi di alterazione dei piombi apposti dall'Amministrazione Comunale, di apertura del cancelletto di custodia del contatore, di spiombatura o manomissione dei suggelli, di danni o guasti provocati alla condotta e ai congegni di misurazione, l'utente incorrerà nel pagamento del maggior consumo eventualmente verificatosi, nonché nel risarcimento dei danni, salvo le azioni Giudiziarie o Penali a norma di Legge.

PARTE SESTA

ART. 32

FORME E MODALITA' DI PAGAMENTO PER CONCESSIONI PRIVATE DI USO DOMESTICO.

Per le concessioni private ad uso domestico di cui all'art. 12, punto 2, lettera a) dal concessionario è dovuto:

- a) canone fisso per nolo contatore e manutenzione impianti compreso un minimo impegnativo pari a 60 mc. Per le acque reflue e depurate il pagamento avverrà in relazione al consumo effettivamente registrato;
- b) pagamento a consumo dell'acqua potabile erogata sulla base dei quantitativi effettivamente utilizzati oltre i 60 mc e rilevati da lettura a contatore.

Il pagamento del canone di cui al punto a) avverrà contestualmente al pagamento dei consumi e, nel caso di cessazione del servizio, sarà commisurato all'effettivo periodo di esercizio della concessione.

Il pagamento dei consumi di cui al punto b) avverrà con tariffe differenziate per fasce come di seguito specificate:

- a) Tariffa agevolata da applicare per consumi da 0,61 a 100,00 mc./anno;
- b) Tariffa base da applicare per consumi da 101,00 a 300,00 mc./anno;
- c) Tariffa ordinaria da applicare per consumi oltre 300,00 mc./anno.

Il pagamento del dovuto annualmente avverrà in due soluzioni semestrali sulla base dei consumi effettivamente eseguiti e rilevati dalla lettura a contatore.

I diritti di riscossione dovranno essere commisurati alle modalità di riscossione stessa.

Le tariffe sopra esposte saranno determinate dall'Organo Comunale competente per legge e potranno essere rivedute e modificate in funzione dei costi del servizio nei limiti stabiliti dalla Legge.

Il pagamento degli importi dovuti dall'utente dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento.

Trascorso tale termine dovranno essere corrisposti i diritti di mora nella misura percentuale pari al tasso annuo corrente rapportati al periodo di effettivo ritardo.

Trascorsi 90 giorni dall'avviso di pagamento l'Amm.ne Comunale provvederà alla notifica dell'avviso di morosità diffidando il concessionario al pagamento del dovuto entro 30 giorni, trascorsi infruttuosamente i quali attiverà le procedure per la risoluzione del contratto, l'incameramento del deposito ed il recupero coatto delle somme dovute.

Qualora l'importo dovuto, sia per la prima che per la seconda semestralità dovesse eccedere la somma minima stabilita contestualmente alle tariffe, il concessionario può, previa richiesta e correlativa determinazione dell'Organo Esecutivo dell'Ente, rateizzare l'importo per un massimo di tre rate trimestrali

di importo unitario non inferiore a quello minimo salvo per la rata di saldo.

ART. 33

FORME E MODALITA' DI PAGAMENTO PER CONCESSIONI PRIVATE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI .

Per le concessioni private per attività produttive e commerciali di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 12, punto 2 valgono le norme di cui al precedente articolo relativo alle utenze private di tipo domestico salvo per la parte relativa alle tariffe, che saranno determinate così come segue:

- 1. canone fisso per nolo contatore e manutenzione impianti**
- 2. pagamento dei consumi effettivamente rilevati e calcolati con tariffa unica indipendentemente dai quantitativi consumati.**

Le tariffe da applicare per le concessioni di cui al presente articolo saranno determinati dall'Organo Comunale competente per Legge e potranno essere rivedute e modificate in funzione dei costi del servizio nei limiti stabiliti dalla Legge.

Le utenze di cui al presente articolo possono essere concesse a condizione che il concessionario dimostri, attraverso esibizione di idonea certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio da allegare al contratto, di esercitare l'attività e si impegna a comunicare tempestivamente la eventuale cessazione o il trasferimento della stessa in altra sede o qualunque altra circostanza che determini una diversa finalità della utenza.

ART. 34

UTENZE FORNITE CON ACQUE E.A.S.

Per gli acquedotti gestiti dall'Amministrazione Comunale alimentati con acque fornite dall'E.A.S. si applicherà la tariffa praticata dal medesimo Ente all'Amministrazione Comunale.

ART. 35

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per le utenze della Frazione di Marcatobianco che attualmente sono fornite con acque E.A.S. e fino al completamento del costruendo acquedotto Castronovo-Marcatobianco ed in deroga all'art. 34 saranno applicate le modalità di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Tutte le utenze esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono automaticamente rinnovate e dovranno

eventualmente essere adeguate alle norme tecniche del presente Regolamento .

ART. 36
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento andranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua esecutività.